

Edizione di venerdì 23 marzo 2018

IVA

Studi di settore compatibili con la normativa Iva comunitaria
di **Marco Peirola**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Digital Tax: arriva la proposta della Commissione Europea – I° parte
di **Gian Luca Nieddu**

PENALE TRIBUTARIO

Niente reato se l'impresa è in crisi
di **Luigi Ferrajoli**

BILANCIO

Pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11
di **Lucia Recchioni**

IVA

Territorialità delle prestazioni di servizi relative a immobili
di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

IVA

Studi di settore compatibili con la normativa Iva comunitaria

di **Marco Peirola**

Le disposizioni della [Direttiva n. 2006/112/CE](#) e i principi che disciplinano il sistema dell'Iva **non ostano** ad una normativa nazionale, come quella italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria di accertare l'Iva dovuta da un soggetto passivo, che si presume non aver dichiarato la totalità dell'imposta, mediante un **metodo induttivo basato su studi di settore** che stimano i probabili ricavi di determinate categorie di contribuenti.

In questo senso si è espresso l'Avvocato generale presso la **Corte di giustizia UE** nelle conclusioni presentate il 22 marzo 2018 in merito alla **causa C-648/16** (Fontana).

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un **avviso di accertamento** relativo all'anno 2010, sulla base dell'esito dello **studio di settore** relativo alla categoria dei **commercialisti**.

Nel contenzioso successivamente instaurato, il contribuente ha lamentato che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato tale studio di settore anziché quello previsto per l'attività dei **consulenti del lavoro**, svolta in via prevalente dal contribuente stesso, sostenendo, inoltre, che la maggiore Iva pretesa dai verificatori sarebbe stata determinata unicamente in base alle risultanze dello studio di settore, senza pertanto considerare la **concreta ed effettiva operatività** del soggetto accertato.

Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se sia o meno compatibile con gli **articoli 113 e 114** del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché con la Direttiva n. 206/112/CE, la normativa nazionale italiana costituita dagli [articoli 62-sexies, comma 3](#), e [62-bis del D.L. 331/1993](#), nella parte in cui consente l'applicazione dell'Iva ad un volume d'affari globale induttivamente accertato, **sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell'obbligo di rivalsa** e, più in generale, in relazione al **principio di neutralità e traslazione dell'imposta**.

I dubbi del **giudice nazionale**, come sembra di comprendere dall'ordinanza di rinvio, hanno riguardato principalmente la **possibile violazione dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale**, sottesi alla **Direttiva n. 2006/112/CE**.

In particolare, il **giudice del rinvio** si chiede se un sistema in cui l'Iva, che il contribuente è tenuto a versare, non è determinata in base alle singole operazioni poste in essere, bensì calcolata in riferimento al **volume d'affari globale presunto**, incida negativamente sulla

possibilità, per il contribuente medesimo, da un lato, di detrarre l'imposta pagata "a monte" e, dall'altro lato, di traslare l'imposta "a valle" sui propri clienti. In particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato che **il soggetto passivo rimane inciso dall'imposta per l'intero ammontare che l'Amministrazione finanziaria reputa dovuto, inclusa quella che avrebbe dovuto ribaltare sui propri clienti.**

L'Avvocato generale ha escluso che la normativa italiana sia in contrasto con i principi di cui sopra.

Per quanto riguarda il **principio di proporzionalità**, il sistema previsto dalla disciplina nazionale non eccede quanto necessario, allo stesso tempo, ad assicurare che l'Iva dovuta sia interamente riscossa e a prevenire l'evasione dell'imposta.

A favore di questa conclusione, l'Avvocato UE ha osservato che la scelta di usare uno strumento quale gli **studi di settore**, al fine di individuare i contribuenti che potrebbero non aver dichiarato la totalità dell'Iva e di valutare gli importi eventualmente esigibili, **rientra nel margine di discrezionalità che la Direttiva n. 2006/112/CE riconosce agli Stati membri** per assicurare la riscossione dell'Iva per intero e **prevenire l'evasione.**

Di regola, una normativa nazionale che consentisse all'Amministrazione fiscale di determinare l'esistenza di Iva non dichiarata e il relativo importo unicamente (o prevalentemente) sulla base di **presunzioni** scaturenti da incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contribuente e i ricavi stimati sulla base di uno studio di settore sarebbe **illegittima.**

Nel caso italiano, la disciplina degli studi di settore **non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità**, in quanto:

- da un lato, gli studi di settore si limitano a fornire **indizi relativi a una possibile anomalia nelle dichiarazioni di un contribuente.** Pertanto, una deviazione significativa rispetto alle risultanze di tali studi non conduce automaticamente ad una decisione sfavorevole da parte dell'Amministrazione, potendo comportare, al più, l'apertura di un **contraddittorio** volto a stabilire la reale situazione economica del contribuente;
- dall'altro, le incongruenze tra i dati economici dichiarati dal contribuente e i dati risultanti dall'applicazione dello studio di settore non danno luogo ad una presunzione legale, ma unicamente ad una **presunzione semplice**, la cui valutazione è lasciata alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni **"gravi, precise e concordanti"**, ex [articolo 2729, comma 1, cod. civ.](#)

Risulta, però, fondamentale che il sistema di accertamento basato sugli studi di settore sia conforme agli **articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

Ciò significa, in primo luogo, che, prima che l'Amministrazione finanziaria adotti un **provvedimento** che inciderà negativamente sul contribuente, quest'ultimo deve essere messo in condizione di manifestare utilmente il proprio **punto di vista** in merito alle informazioni

sulle quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione e a tale soggetto deve essere concesso tempo sufficiente per preparare la propria **difesa**. In secondo luogo, qualunque accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria deve poter essere oggetto di **impugnazione** dinanzi a un giudice in grado di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto invocate dal contribuente.

Nemmeno il **principio di neutralità fiscale** risulta violato nel caso di specie, tenuto conto:

- da un lato, che nulla impedisce al contribuente sottoposto ad un accertamento fiscale basato sull'applicazione di uno **studio di settore** di invocare la **detrazione integrale dell'Iva assolta a monte che sia adeguatamente documentata**. In altri termini, la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di determinare l'imposta non dichiarata mediante presunzioni derivanti dagli studi di settore **non incide sul diritto di detrazione** spettante al soggetto passivo;
- dall'altro, che, in caso di **evasione** o di **elusione** fiscale, l'Iva chiesta dall'Amministrazione finanziaria costituisce la **frazione**, corrispondente all'aliquota Iva applicabile, del **corrispettivo effettivamente ricevuto** dal soggetto passivo nel contesto dell'operazione non dichiarata.

In ogni caso, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, un contribuente responsabile per frode o evasione **non può invocare il principio di neutralità**, equiparando la sua situazione a quella di un contribuente che ha debitamente assolto i propri obblighi ai sensi delle regole nazionali e dell'Unione in materia di Iva.

Come, infatti, affermato dalla **Corte di giustizia** nella sentenza Marinova (**causa C-576/15**), “*i soggetti passivi che hanno commesso una **frode fiscale** consistente, in particolare, nel dissimulare operazioni imponibili ed entrate ad esse relative non si trovano in una situazione comparabile a quella dei soggetti passivi che rispettano i loro obblighi in materia di contabilità, di dichiarazione e di pagamento dell'Iva. Ne deriva che **il suddetto principio non può essere validamente invocato da un soggetto passivo che abbia intenzionalmente preso parte a una tale frode e abbia messo in pericolo il funzionamento del sistema comune dell'Iva***”.

OneDay Master

**VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE PRINCIPALI OPERAZIONI
STRAORDINARIE: ASPETTI CIVILISTICI E VALUTAZIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Digital Tax: arriva la proposta della Commissione Europea – I° parte

di **Gian Luca Nieddu**

Il 21 marzo scorso, la **Commissione Europea** ha proposto nuove norme per garantire che le attività delle **imprese digitali** siano tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell'Unione Europea.

Dopo le **single iniziative** di alcuni Paesi dell'Unione implementate negli ultimi mesi (tra cui ad esempio Italia e Ungheria), con queste misure l'UE cerca dunque di tracciare le direttrici in ambito internazionale per la elaborazione di **norme fiscali** specificamente disegnate sulle caratteristiche della economia moderna in un'**era digitale**.

In proposito è opportuno ricordare come la UE abbia fatto dello **sviluppo dell'economia digitale** uno dei suoi maggiori argomenti di attenzione alla luce del rilevante contributo alla **crescita economica** che essa è e sarà in grado di dare. Al contempo, come peraltro ben evidenziato anche nei lavori condotti a partire dal 2013 nell'alveo del **Progetto BEPS** (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell'OCSE, questo tipo di economia ha anche creato un'importante "**distorsione fiscale**": sulla base dei dati rilevati, l'effettiva **aliquota fiscale** per le **aziende digitali** – come società di **social media**, **piattaforme di scambio** e **fornitori di contenuti online** – è circa la **metà** di quella delle **aziende tradizionali** – e spesso molto meno.

Più precisamente, l'UE ha rilevato che, in media, le **imprese digitalizzate** subiscono una tassazione effettiva equivalente al **9,5%**, rispetto al **23,2%** a carico invece dei **modelli di business tradizionali**. Ciò deriva dal fatto che le **normative fiscali** attuali non sono state elaborate per queste tipologie di imprese, che sono globali, virtuali o caratterizzate da una presenza fisica minima o inesistente. Il cambiamento nello **scenario economico** è stato radicale: attualmente 9 delle 20 società più importanti al mondo per capitalizzazione di mercato sono digitali, rispetto a 1 su 20 di dieci anni fa.

Allo stesso tempo, gli Stati Membri dell'UE sono sottoposti a una maggiore pressione politica per garantire che tutte le imprese, sia **digitali** che **tradizionali**, contribuiscano **equamente al gettito fiscale** in proporzione al valore generato: esiste infatti un rischio reale per le entrate fiscali degli Stati Membri qualora i profitti realizzati dalle **società digitali** non riuscissero ad essere attratti a **tassazione**.

Per tale motivo, come sopra accennato, già nel **settembre 2017**, i ministri delle finanze dell'UE – dietro la spinta di Italia, Germania, Francia e Spagna – hanno chiesto una soluzione comune

per affrontare le sfide della **tassazione digitale**. Subito dopo, anche il Parlamento europeo ha chiesto un'azione rapida e ambiziosa sulla **tassazione digitale**.

Pertanto, la tassazione dell'**economia digitale** è rapidamente divenuta una parte fondamentale del programma di **equità fiscale** della Commissione, la quale si è impegnata ad esaminare le opzioni per la tassazione digitale al fine di sviluppare un approccio comune a livello UE.

Alcuni **Stati Membri** hanno iniziato a cercare **soluzioni unilaterali** per tassare le attività digitali: tuttavia, in considerazione delle peculiarità del **business digitale** e delle sue modalità concrete di svolgimento, diviene alto il rischio di criticità operative sia sotto il profilo giuridico che sotto quello fiscale (special modo con riferimento a potenziali **fenomeni di doppia tassazione** a carico delle **imprese multinazionali**).

Di conseguenza, un **approccio coordinato** è l'unico modo per garantire che l'**economia digitale** sia tassata in modo **equo, sostenibile e favorevole alla crescita**.

In questo contesto, la **Commissione Europea** ha presentato **due distinte proposte legislative**:

- la prima iniziativa è intesa a **riformare le norme in materia di imposta sulle società**, in modo che gli utili siano registrati e tassati nel luogo in cui le imprese hanno un'**interazione significativa con gli utenti** attraverso i **canali digitali**. Si tratta della soluzione a lungo termine preferita dalla Commissione;
- la seconda proposta risponde alle richieste di numerosi Stati Membri di istituire un'**imposta temporanea** da prelevare sulle **principali attività digitali**, che al momento sfuggono a qualsiasi tipo di imposizione nell'UE.



PENALE TRIBUTARIO

Niente reato se l'impresa è in crisi

di **Luigi Ferrajoli**

È del **12 febbraio** scorso l'interessante [sentenza n. 6737 della Terza Sezione Penale](#) della Cassazione che ha affrontato il tema dell'**omesso pagamento di ritenute e imposte** da parte dell'imprenditore che, stante la **crisi aziendale** e la mancanza di liquidità, si sente obbligato a corrispondere gli **stipendi** ai propri dipendenti per garantirne il sostentamento.

Nel caso specifico, un'imprenditrice era stata condannata dal **Tribunale di Bergamo** alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato disciplinato dall'[articolo 10 bis D.Lgs 74/2000](#), per aver omesso, quale legale rappresentante di una S.p.a., di **versare le ritenute risultanti dalle certificazioni** rilasciate ai sostituiti entro il termine per presentare la **dichiarazione annuale del sostituto d'imposta** per l'anno 2009, per un importo totale di euro 873.371,95.

La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena ad un anno di reclusione, per cui la legale rappresentante aveva presentato **ricorso in Cassazione** lamentando l'errore di diritto in cui erano incorsi **i giudici di secondo grado che avevano, non correttamente, ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo** necessario ad integrare la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previsto dal menzionato articolo 10 bis.

I giudici di merito avevano, infatti, omesso di considerare che, da un lato, ella non aveva potuto accantonare mensilmente gli importi delle ritenute dovute per il periodo di imposta 2009, essendo **divenuta amministratrice il 25 febbraio 2010** e, dall'altro, che al momento del suo insediamento, **la società versava in una situazione di crisi di liquidità**.

Per tali ragioni, la contribuente aveva eccepito che sarebbe stato **incostituzionale** ritenere punibile l'imprenditore *"che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad **improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti**, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione"*.

Orbene, in accoglimento delle predette doglianze, la Cassazione ha stabilito che la corte territoriale non avesse correttamente giudicato nel ravvisare l'**elemento soggettivo** nella condotta della ricorrente. Secondo la Corte **non si poteva dire sussistente il dolo specifico**, posto che l'imprenditrice aveva omesso il pagamento delle ritenute nella ferma convinzione *"che i dipendenti necessitassero l'immediata corresponsione non di somme di denaro di per se?, bensì di **"mezzi di sostentamento necessari" per loro e per le loro famiglie**"*.

Il ricorso è stato quindi accolto in considerazione del fatto che *“l'imputata non aveva affermato di aver scelto di pagare”, bensì che le era “parsa sinceramente obbligata” tra le due opzioni – pagamento dei dipendenti e delle ritenute fiscali – alla prima; affermare di essersi ritenuti obbligati a fare una determinata cosa non equivale, logicamente, ad ammettere di aver scelto di non fare una cosa diversa, perché l'adempimento di un dovere non coincide con una scelta, neppure se questa ha un oggetto diverso”*.

In ogni caso, la Cassazione ha rammentato che, per il reato **ex articolo 10 bis D.Lgs. 74/2000**, è sufficiente che sussista il dolo generico che, come tale, deve presupporre nell'agente la **consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere volontariamente dall'agente** (*“...quel che qui rileva è, indubbiamente, l'elemento soggettivo poiché, come si è visto, il ricorso raggiunge l'acme delle sue argomentazioni nell'affermare [...] che il dolo non può sussistere in quanto, altrimenti, non potrebbe che configurarsi un contrasto con la carta costituzionale laddove dovesse ritenersi la punibilità del soggetto imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti”*).

Ma era proprio la **consapevolezza** nell'illiceità della condotta che la Terza Sezione ha ritenuto essere assente nel caso in esame: essa non può di certo mancare se il reato è commesso da chi riveste, per legge, la funzione di sostituto d'imposta. Quel che l'imprenditrice bergamasca aveva semplicemente assunto era, infatti, una **condotta diretta a fine** – per così dire – **superiore**.

La Cassazione ha infine ritenuto errata anche l'interpretazione della Corte territoriale che si era limitata a vedere nel pagamento degli stipendi un'ammissione di liquidità, così escludendo finanche che l'imprenditrice potesse trovarsi in **stato di necessità** e, quindi, in una situazione di assoluta impossibilità ad adempiere il debito d'imposta.

Per tali ragioni, non avendo la corte territoriale correttamente applicato l'**articolo 10 bis D.Lgs. 74/2000** in relazione al necessario accertamento della fattispecie criminosa come disegnata dalla suddetta norma, la Cassazione **ha accolto il ricorso e annullato con rinvio la sentenza impugnata**.

OneDay Master

**ACCERTAMENTO: LE PRINCIPALI VIOLAZIONI PENALMENTE
RILEVANTI E GLI STRUMENTI DI DIFESA**

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11

di **Lucia Recchioni**

E' stato pubblicato nella giornata di ieri il nuovo **principio contabile Oic 11**, ***"Finalità e postulati del bilancio di esercizio"***.

Il **principio**, lungamente atteso, fornisce, tra l'altro, importanti chiarimenti riguardo alla corretta applicazione del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** (principio che, in virtù della nuova derivazione rafforzata, assume rilievo anche ai fini **fiscali**).

Come noto, ai sensi dell'[articolo 2423 bis cod. civ.](#) (così come riformato dal D.lgs. 139/2015) ***"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"***.

La **Relazione illustrativa** al succitato D.Lgs. 139/2015 ha tuttavia previsto che per la declinazione pratica del principio e per le casistiche è necessario far riferimento ai **principi contabili**; ed infatti l'Organismo Italiano di Contabilità, nell'elaborare i vari **principi contabili** ha previsto una serie di casi nei quali trova concreta applicazione il nuovo **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**.

Considerato quindi il **postulato generale** della **rappresentazione sostanziale**, il redattore di bilancio deve analizzare, quale prima e necessaria attività, i **diritti**, gli **obblighi** e le **condizioni** del **contratto** e confrontarli con le fattispecie previste dai **principi contabili** al fine di poter correttamente individuare la corretta iscrizione/cancellazione degli **elementi patrimoniali ed economici**.

Cosa fare, però, se i **principi contabili nulla prevedono** con riferimento a quella determinata fattispecie?

Ebbene, in questi casi il **redattore** di bilancio:

- deve innanzitutto individuare se esistono disposizioni di **altri principi contabili** applicabili in quanto **aventi ad oggetto casi simili**,
- solo nel caso in cui non possano essere individuati principi contabili comunque applicabili, può far riferimento alle **finalità** e ai **postulati** di bilancio, tra i quali, ovviamente, abbiamo il **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Al contrario, il redattore di bilancio **non può applicare il principio della rappresentazione sostanziale per derogare le previsioni dei principi contabili**.

I **motivi** per i quali si è ritenuto che il principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** debba essere utilizzato solo nel caso in cui la specifica fattispecie **non è disciplinata dall'Oic** sono due:

1. i **principi contabili** sono già stati elaborati tenendo conto del suddetto **principio**,
2. se si lasciasse al redattore la libertà di **derogare** i principi contabili, il risultato sarebbe un bilancio **non conforme al quadro normativo di riferimento**.

Un altro **principio** oggetto di chiarimenti, introdotto con la riforma di bilancio, è poi quello della **rilevanza**. Il nuovo principio contabile Oic 11, aderendo alle definizioni fornite con la [Direttiva 2013/34/UE](#), ha precisato che un'informazione *"è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società"*.

Viene quindi specificato che, per **quantificare la rilevanza**, è necessario tener conto:

1. degli **elementi quantitativi**, valutando gli **effetti economici** della transazione o di un altro evento **rispetto alle grandezze di bilancio**;
2. degli **elementi qualitativi**, analizzando l'esistenza di caratteristiche *"la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società"*.

Si sottolinea che, ai fini della valutazione della rilevanza è necessario far riferimento ai soli **destinatari primari** dell'informazione (ovvero coloro che **forniscono risorse finanziarie all'impresa**, come ad esempio i soci o i creditori) e **non a tutti i destinatari di bilancio**.

Ricordiamo, da ultimo, che il nuovo principio contabile **si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018** o da data successiva; fanno eccezione i paragrafi relativi alla *"Prospettiva della continuità aziendale"* che si applicano invece a partire dal **1° gennaio 2017**.

Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Territorialità delle prestazioni di servizi relative a immobili

di **EVOLUTION**



Nella disciplina della territorialità Iva delle prestazioni di servizi applicabile dal 1° gennaio 2010, si distinguono le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi Iva da quelle rese nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa, in particolare, delle regole sulla territorialità dei servizi relativi ai beni immobili.

L'[articolo 7-quater, comma 1, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce, con riguardo sia ai rapporti B2B che a quelli B2C, che **si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relative a beni immobili**, comprese le **perizie**, le prestazioni di **agenzia**, la fornitura di **alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in **campi di vacanza** o in terreni attrezzati per il **campeggio**, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla **preparazione e al coordinamento dell'esecuzione** dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.

Come chiarito dalla [circolare AdE 37/E/2011](#) (§ 3.1.1):

- **non rientra** nell'ambito applicativo della disposizione la **costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento** su immobili (es. il diritto di usufrutto);
- tra le prestazioni inerenti alla **preparazione e al coordinamento** dell'esecuzione dei lavori immobiliari vi sono, in particolare, le prestazioni rese da **ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati** relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti. **Esulano** dall'ambito applicativo della disposizione anzidetta, invece, i **servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari**, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato;
- **non sono da ritenere ricompresi** nell'ambito applicativo della disposizione le **intermediazioni, rese dalle agenzie di viaggio** o da altri soggetti, relative alla

prenotazione di servizi alberghieri.

Ai sensi dell'[articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011](#), le cui disposizioni sono **giuridicamente vincolanti dal 1° gennaio 2017**, ai fini della territorialità, i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che **presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni**.

In particolare, l'[articolo 31-bis](#):

- al **paragrafo 1**, fornisce indicazioni su ciò che si considera una prestazione di servizi relativa a beni immobili;
- al **paragrafo 2**, fornisce un elenco di servizi immobiliari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della direttiva Iva;
- al **paragrafo 3**, fornisce un elenco di servizi non immobiliari che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della direttiva Iva.

Sul **piano operativo**, per determinare se un servizio sia da considerare relativo a beni immobili, occorrerà:

1. controllare che il servizio sia **incluso nell'elenco** di cui all'[articolo 31 bis, paragrafo 2](#); in caso affermativo, il servizio rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'[articolo 7-quater, lettera a\) del D.P.R. 633/1972](#);
2. in caso di risposta negativa, verificare che il servizio sia **escluso** dall'applicazione della suddetta deroga, ai sensi dell'[articolo 31-bis, paragrafo 3](#);
3. verificare, se il servizio non è ricompreso in nessuno dei 2 suddetti elenchi, che lo stesso soddisfi **qualsiasi altro criterio** di cui all'[articolo 31-bis, paragrafo 1](#).

La valutazione dell'esistenza di un **"nesso sufficientemente diretto"** fra il servizio erogato e il bene immobile deve essere effettuata in modo **oggettivo** a fronte dei criteri di cui all'[articolo 31-bis, paragrafo 1, lettere a\) e b\)](#), ossia il nesso sussiste per i servizi:

1. [lettera a\)](#): in cui l'**esito deriva dal bene immobile** (ad esempio, locazione di un fabbricato o ottenimento del diritto di pesca in un territorio delimitato); in altri termini, il servizio deriva da un bene immobile quando **viene fatto uso dell'immobile**, purché questo costituisca elemento indispensabile della prestazione;
2. [lettera b\)](#): **erogati o destinati a un bene immobile** (ad esempio, la riparazione di un fabbricato) aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Al riguardo va precisato che:

- l'**alterazione "giuridica"** di un bene immobile deve comprendere ogni modifica della situazione giuridica di tale bene;
- l'**alterazione "fisica"** di un bene immobile, presume che ogni tipo di modificazione di un bene immobile sia sufficiente per rientrare nell'ambito di applicazione della

disposizione in esame (compresi i servizi volti a impedire qualsiasi alterazione fisica).

Pertanto, anche modifiche di **lieve entità** che producono l'alterazione fisica di un bene immobile rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 31-bis, paragrafo 1, lettera b\)](#), ad esempio, la **manutenzione** o la **pulizia di strade, gallerie, ponti, fabbricati**, ecc..



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. The main text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' Below this, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 30 giorni >'. The background of the banner shows a close-up of a laptop keyboard and a hand using a stylus on a tablet.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettare legge



Ortensio Zecchino

Salerno editrice

Prezzo – 22,00

Pagine – 288

Nel conflitto tra Gregorio IX e Federico II il pomo della discordia si rivelò la Costituzione che Federico promulgò per il Regno di Sicilia. Il papa reagì duramente, pretendendo, quale suprema autorità spirituale dell'Europa cristianizzata, di essere giudice del rispetto del diritto naturale-divino negli ordinamenti secolari, nonché difensore dei privilegi in essi riconosciuti da tempo alla Chiesa. Il testo della Costituzione e il carteggio tra i due, finora non adeguatamente indagati sotto tale profilo, consentono di penetrare nelle ragioni, anche recondite, del conflitto culminato nella scomunica papale e nella rabbiosa reazione di Federico. Benché sorto in un contesto lontano dal nostro, da quel conflitto emergono due ragioni sempre attuali: l'autonomia del Politico e la necessità di porre limiti all'onnipotenza del legislatore.

25 aprile 1945



Carlo Greppi

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 224

«Pochi minuti prima, gli uomini nella stanza erano nove. Tra loro, neanche un tedesco: è una faccenda tutta tra italiani. Perché in quella stanza, a colpi di sibilate nervose, di silenzi e di svelamenti veri o presunti, si è appena consumata una trattativa. O qualcosa del genere. Si sono fronteggiate due diverse idee di Italia: una, quella fascista, che sta irrimediabilmente franando; l'altra che pare avere la vittoria in pugno. Perché, tra ordini di conferma e voci di disdetta, tutti sanno che è l'ora della resa dei conti. Siamo a Milano, alla fine della giornata che segna l'alba di una nuova Italia: sono le 19 e qualche minuto del 25 aprile 1945.» Questa è la storia di tre vite che si intrecciano indissolubilmente. Una storia di clandestinità, di estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano. Di tre uomini che, combattendo contro i nazifascisti, il 25 aprile 1945 provano a rifare un paese da capo. Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo sono nati a pochi chilometri e a pochi anni l'uno dall'altro, con retroterra differenti, biografie politiche e culturali diversissime, eppure con un destino comune. Pochi ricordano i loro nomi di battaglia: il generale Valenti, comandante del Corpo volontari della libertà, e i suoi due vice, Maurizio e Italo, *alias* comandante Gallo. Un militare, un azionista e un comunista che il 26 agosto del 1944 si incontrano per la prima volta, in clandestinità, e si stringono la mano. Senza sapere cosa succederà nei mesi successivi, senza sapere dove saranno e se ci saranno, alla fine di tutto, otto mesi dopo. E chiedendosi chi di loro sarà ai posti di comando, al momento dell'insurrezione. *Sono ore che segnano una delle rotture più profonde della storia italiana, quelle in cui i vertici della lotta di liberazione si incontrano con i gerarchi di Salò in Arcivescovado, a Milano. Tutto intorno alla trattativa divampa l'insurrezione, mentre alla radio si sente una voce calma e determinata che intima ai fascisti: «Arrendersi o perire».*

Una cena al centro della terra



Nathan Englander


Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 248

Molti destini si intrecciano in questa storia sfaccettata che si snoda tra Gaza e New York, Berlino, Parigi e Capri, in un arco temporale di dodici anni fra il 2002 e il 2014: quello del Prigioniero Z, uomo dalle molte identità e nessuna, traditore e tradito; del suo sorvegliante israeliano, un giovane pensoso e sensibile, inevitabilmente coinvolto da quella vicinanza forzata; di Ruthi, l'assistente personale del Generale, che veglia sul suo corpo sospeso nel limbo del coma in un ospedale nei pressi di Tel Aviv; del Generale, una figura a tratti demoniaca e a tratti messianica, un guerriero e un capo di stato che ha avuto nelle sue mani il destino di un'intera nazione, e che ora vive in una terra popolata solo di ricordi; di Farid, un giovane palestinese amante della barca a vela e paladino della causa araba; di Joshua, un ricco uomo d'affari canadese che a Berlino si occupa di import-export su uno scacchiere ben più grande di lui; e di una misteriosa e bellissima cameriera italiana che parla sospettabilmente bene l'inglese. Niente è come appare, tutto è fatalmente connesso in *Una cena al centro della terra*, romanzo breve e densissimo che è insieme un thriller di spionaggio, un romanzo storico, una storia d'amore, un apologo morale e una tragedia classica. Al centro di questa matrioska narrativa vibrano i temi della fedeltà e del tradimento, della divisione tra popoli e tra amanti, della labilità dei confini e dell'identità. Calando la sua vicenda al cuore del conflitto arabo-palestinese, nel periodo fra la seconda intifada e la morte di Ariel Sharon, Englander, salutato come il naturale erede di Philip Roth per la sua espressione dell'ebraicità, la sua penna caustica, la padronanza del registro comico come di quello struggente, la ricchezza della sua lingua e della sua fantasia, mostra qui di aver raggiunto un nuovo traguardo. È parte della sua maestria saper creare, con quel momento di convivialità, vero amore e unione che dà il titolo al libro, una bolla di pace e tangibile speranza dimentica di ogni conflitto. Ma per ora la cena può avvenire solo sotto la superficie, di nascosto, al buio, in paziente attesa, mentre sopra infuria la battaglia.

Stella o croce



Gian Mauro Costa


Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 256

A Palermo, in una grande strada del centro, una signora gestisce una bottega di parruccaia. È una donna gentile, bravissima nella sua arte che le ha donato una notorietà cittadina, saldamente affermata in una clientela formata da artisti, donne sotto terapie invasive, travestiti. Ha spesso verso le sue clienti una tenerezza particolare che l'ha fatta considerare da alcune di loro quasi un angelo; copre alopecie con parrucche d'artista, ma le sue cure sono talvolta un balsamo psicologico. Un giorno, questa signora senza un nemico al mondo, viene trovata uccisa, in un modo sanguinosissimo, nella sua bottega sulla via trafficata. Mistero totale. La polizia avvia le indagini: i tanti clienti, possibili stranezze delle loro vite, il mondo del teatro, angoli oscuri nel lavoro... Ma la scarsità dei risultati spegne l'ingegno investigativo. Per un caso, per una amicizia comune, se ne incuriosisce Angela Mazzola. È una ragazza di periferia. Fa la poliziotta. Semplice agente della Mobile, ma «già ne aveva fatta di strada dal suo quartiere di origine Borgo Nuovo». Da lì, figlia di un panettiere della zona, poteva uscire in molte maniere, ma improbabilmente come «sbirra». Bella, contenta di sé, solerte negli incarichi che le affidano (mediocri in effetti), non è una inflessibile paladina della giustizia e nemmeno una palestrata supereroina: è solo assetata di tutto quello che la vita può avere in serbo per lei. È questo desiderio, questo istintivo entusiasmo, il motivo che la butta nel caso del «delitto della parruccaia». La sua è un'indagine privata, «approssimativa e clandestina», condotta nel tempo libero. Ma la colpisce una polvere di indizi sfuggiti a inquirenti distratti. E sono segnali che la portano alla fine in un mondo dove gli interessi non dovrebbero entrare, e invece entrano e distruggono spietatamente.

Aua



Knud Rasmussen

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 190

Knud Rasmussen è stato l'etnografo ed esploratore a cui dobbiamo i materiali più preziosi sugli Inuit e altre popolazioni dell'estremo Nord. Durante la V Spedizione Thule, fra il 1921 e il 1924, Rasmussen conobbe lo sciamano Aua e stabilì con lui un contatto che gli permise di raccogliere la sua testimonianza. Come Alce Nero per Neihardt, come Ogotemmeli per Griaule, Aua è diventato la voce di una remota sapienza, qui esposta con straordinaria immediatezza attraverso episodi della sua vita. Chi incontri Aua lo ricorderà per sempre come una guida alle potenze dell'invisibile.



**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >